

ORIC.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ENDAS G. MAMELI
Via Ravegnana, 110 – 48121 RAVENNA



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 30/04/2022 DEI SOCI DEL CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ENDAS G. MAMELI

L'anno 2022, il giorno 30, del mese di Aprile, alle ore 09,30, in Ravenna, presso la sede Sociale di Via Ravegnana n. 110, si è riunita in 2° convocazione, a seguito di regolare Avviso del 15 aprile 2022, agli atti, l'assemblea straordinaria dei Soci della A.S.D. Endas G. Mameli per l'adeguamento dello Statuto in relazione alle nuove norme del codice del terzo settore, con i seguenti punti all'Ordine del giorno:

- 1) **Adeguamento dello Statuto in relazione alle nuove norme del codice del terzo settore;**
- 2) **Elezioni rinnovo del Consiglio Direttivo;**

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Signor Claudio Suprani, il quale a sua volta propone di nominare Segretario la Signora Fabiana Tampelli. L'assemblea approva.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto e che il numero dei presenti è conforme a quanto richiesto dallo Statuto stesso per la sua validità.

Dichiara quindi la validità dell'Assemblea e rammenta ai convenuti i punti all'Ordine del Giorno sui quali l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare.

Passa perciò a introdurre il punto 1) ed illustra i motivi che hanno spinto il Consiglio Direttivo a farsi promotore delle modifiche dello Statuto, non più in regola con la normativa attuale e con quanto previsto in particolare dal D.Lgs. 117/2017, e legge il nuovo Statuto che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione e approvato all'unanimità. Lo Statuto stabilisce in particolare che la nuova denominazione dell'Associazione porterà al proprio interno anche l'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale), l'adesione all'APS è libera ed il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai Soci. Stabilisce inoltre che la quota o il contributo associativo non è trasmissibile e che, in caso di scioglimento, i beni dell'APS saranno devoluti ad associazione avente gli stessi scopi o a fini di utilità sociale, attenendosi comunque a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente propone inoltre che l'APS, nella considerazione degli scopi comuni, dia la sua adesione all'Endas, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale. La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Si dà mandato al Presidente di predisporre la registrazione del nuovo Statuto, che si allega, e predisporre tutti gli adempimenti necessari per l'applicazione.

Esaurito il punto 1), il Presidente passa al punto 2) all'Ordine del Giorno e a tal proposito informa che a norma di Statuto l'attuale Consiglio Direttivo potrebbe restare ancora in carica poiché sono trascorsi solo 3 anni dal suo ultimo rinnovo, tuttavia stante la impossibilità della Sig.ra Simona Stranieri di continuare l'attività, per ragioni personali, lo stesso Consiglio ritiene opportuno procedere al rinnovo totale dell'Organo. Il Presidente rammenta poi che spetta all'Assemblea decidere il numero dei Consiglieri e le modalità di votazione.

Dà perciò la parola ai presenti per sentire eventuali proposte in ordine a quanto sopra. Si apre un dibattito che, oltre ad affrontare il tema delle attività che l'Associazione ha già intrapreso ad inizio anno e quelle da sviluppare in futuro, conferma nel numero di 5 la migliore composizione del Consiglio Direttivo e nel voto palese la modalità di voto più opportuna. Gli intervenuti avanzano poi ai 4 Consiglieri uscenti presenti all'Assemblea la richiesta di restare ancora disponibili e chiedono al Presidente di avanzare, per il 5° Consigliere da nominare, la proposta di una persona di propria fiducia che lo coadiuvi per il disbrigo degli affari generali.

A tale ultima richiesta Suprani risponde proponendo il nominativo della Dott.ssa Cinzia Foschini, che potrebbe avere il tempo per dedicarsi ad alcune attività amministrative.



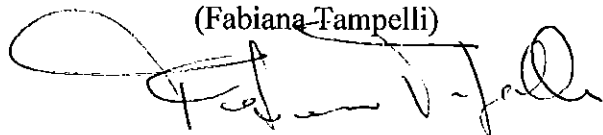
Al termine del dibattito il Presidente, raccogliendo le indicazioni pervenute, propone di passare alla votazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo in modo palese per alzata di mano. Avuto il consenso unanime dell'Assemblea, ripete i nominativi delle 5 persone proposte nel corso della discussione e precisamente i Signori:

Sansayini Renzo, Baldani Gianluigi, Graffieti Donatella, Foschini Cinzia e lo stesso Suprani Claudio.

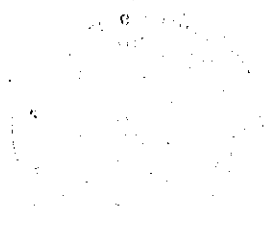
La proposta viene approvata all'unanimità, senza alcun voto contrario, con la sola astensione dei Soci oggetto della votazione. Pertanto il Presidente dichiara eletto il nuovo Consiglio Direttivo nelle persone sopra indicate e, essendo tutti presenti e disponibili, propone che il Consiglio stesso si riunisca immediatamente, al termine dei lavori dell'Assemblea, con all'Ordine del Giorno l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e per l'attribuzione degli altri incarichi. L'Assemblea approva la proposta.

Pertanto, essendo stati trattati tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno e non avendo altri chiesto la parola, alle ore 11,35 il Presidente dichiara chiusa la seduta previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Fabiana Tampelli)



Il Presidente
(Claudio Suprani)





STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
"ENDAS GOFFREDO MAMELI APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: **"ENDAS GOFFREDO MAMELI Associazione di Promozione Sociale"** o, in breve, **"ENDAS GOFFREDO MAMELI APS"**, con sede in RAVENNA provincia di RAVENNA, in Via Ravegnana n. 110, operante senza fini di lucro. L'Associazione aderisce all'ENDAS, del quale accetta lo Statuto ed i Regolamenti.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività culturali, formative, ricreative, turistiche, sportive dilettantistiche, motorie sportive, assistenziali, ambientaliste, educative, valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi del libero associazionismo.



A tale scopo si propone di:

1. Organizzare e gestire attività culturali e artistiche attraverso l'organizzazione di incontri e dibattiti, manifestazioni, attività ricreative e di intrattenimento, feste e sagre come momento di aggregazione della comunità;
2. Promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle iniziative di promozione sociale, culturali, turistiche, sportive dilettantistiche, ambientalistiche.
3. Organizzare corsi e attività sportive a vari livelli, tramite corsi e tornei e gare di ogni tipo di attività sportiva che possa essere di interesse dei soci.
4. Svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, presentazione di libri, letture, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi .
5. Gestire un circolo per i Soci con annesso punto di ritrovo per conversazione, attività ludiche e ristoro, in conformità alle vigenti leggi;
6. Favorire l'aggregazione e ridurre l'isolamento sociale in particolare di persone anziane;
7. Organizzare corsi, seminari di approfondimento per la formazione extrascolastica
8. Organizzare viaggi e soggiorni turistici come momento di socializzazione e di crescita e di sviluppo culturale;
9. Ricercare occasioni di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le Istituzioni pubbliche, con gli Enti Locali ed Enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero e dello sport.

L'associazione può inoltre:

- esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.



Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione (vale a dire il Consiglio Direttivo) in conformità alle linee di indirizzo dell'Assemblea dei soci.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

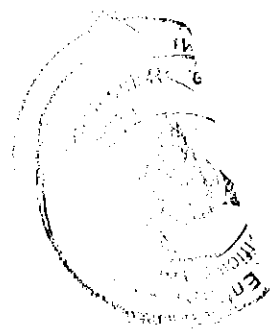
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati solo per la realizzazione delle attività istituzionali in conformità all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'Ordine del Giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.



Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto. I Soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere Soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, nei limiti quantitativi fissati dall'art. 35 co.3 del D. Lgs. 117/2017, cioè a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% della APS.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 2 (due) mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;



- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul Libro Soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul Libro degli Associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, facendone richiesta direttamente al Consiglio Direttivo.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli Organi Direttivi.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.



La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo (quale organo di amministrazione);
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'Organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

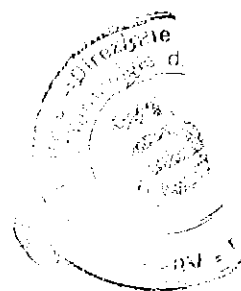
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi a libro soci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

I soci minorenni possono partecipare alle votazioni in Assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.



Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata, anche in via telematica, almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 13, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.



Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere per intero alla nomina dei componenti l'Organo.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, o altra forma informatica, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

In difetto di tale formalità il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti, anche in via telematica, tutti i Consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario (o da chi ha svolto le funzioni di Segretario nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

(

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'Ordine del Giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 – L'Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017. L'Organo di Controllo, ove nominato:

- Vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.



I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, tra i Soci, oppure tra gli Organi e i Soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il Conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dall'Assemblea dei soci.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del Conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento

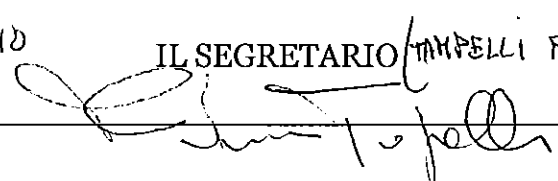
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Ravenna li 30 Aprile 2022

IL PRESIDENTE (SUPRANI CLAUDIO)


IL SEGRETARIO (TAMPELLI FABIANA)




10/06/2022 al n. 1804
200.02 (duecento / 2)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lucia Campanella

EB